SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 21 dicembre 2001.

Individuazione, per aree omogenee, di eventi, colture, strutture e garanzie ammissibili all'assicurazione agricola agevolata nell'anno 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.

DECRETO 29 marzo 2002.

Approvazione dei parametri contributivi per l'assicurazione agevolata delle produzioni agricole dell'anno 2002, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.

02A05545 - 02A05546

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2002, n. **110.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni in materia di energia

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 2.

Art. 2.

Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia

1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:

a) l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;

b) l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico;

c) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;

d) la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;

e) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

f) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;

i) le attività connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni;

l) l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti;

m) la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera *a)* in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;

n) gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

o) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria;

p) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;

q) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

r) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato;

s) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettere *a)* e *m),* vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o

risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata alla regione.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere *h)* e *p),* nonché, limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera *n)* sono esercitate d'intesa con la regione. Qualora si tratti di interessi nazionali e nel termine di novanta giorni l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione del presidente della regione.

Art. 3.

Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 5.

2. È trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, nonché la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.

3. Il distretto minerario di Trieste è soppresso.

Art. 4.

Trasferimento di rapporti e del patrimonio del distretto minerario di Trieste

1. La regione subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti del soppresso distretto minerario, nella proprietà degli immobili, delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

Art. 5.

Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di miniere e risorse geotermiche

1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:

a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;

b) la promozione della ricerca mineraria all'estero;

c) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;

d) l'inventario nazionale delle risorse geotermiche;

e) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

f) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che la regione deve tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;

g) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;

h) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.

Art. 6.

Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.

2. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi alle imprese già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, comma 2.

Art. 8.

Trasferimento delle funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Fondo. Il Fondo è gestito in conformità alla normativa vigente.

2. La regione subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi.

3. La legge regionale disciplina la composizione e la nomina dell'organo di amministrazione del Fondo. Fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione previsto dalla legge regionale, il Fondo è amministrato dal comitato di gestione in carica alla data del 1º gennaio 2002.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. In via transitoria, al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti con il presente decreto legislativo si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. In forza delle disposizioni dell'articolo 8, la regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra allo Stato negli impegni dallo stesso assunti e nella titolarità delle risorse da imputare al Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle risorse che affluiranno successivamente per effetto dei rientri per pagamenti delle rate di ammortamento, per quota capitale e interessi, dei finanziamenti concessi. La relativa consistenza della quota statale del Fondo è attestata da apposito verbale stilato dal comitato di gestione in carica.

3. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificherà l'articolo 49 dello statuto, si provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire in via definitiva il finanziamento delle funzioni trasferite.

Art. 10.

Trasferimento di personale

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 3 sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia sei unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.

2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di incentivi alle imprese.

3. Per il trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.

4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle attività produttive avvia le procedure di cui al comma 3.

5. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 3 la regione Friuli-Venezia Giulia può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del personale e delle strutture che il Ministero delle attività produttive utilizzava per l'esercizio delle funzioni trasferite dal presente decreto.

Art. 11.

Oneri per il personale

1. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in L. 59.600.000 annue (pari ad € 30.780,83) per ogni unità di personale.

2. Con decreti del Ministro per le attività produttive si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963.

— L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963), è così formulato:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno della energia elettrica) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999; l'art. 3 concerne il «Gestore della rete di trasmissione nazionale».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624:

«Art. 27. — In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ovvero in geologia e abilitato all'esercizio della professione.

Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a quindici addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma unversitario in ingegneria ambiente-risorse o in geologia o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente.

Nelle attività cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può anche essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purché in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono definiti contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3».

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario.

Nota all'art. 8:

— La legge 18 ottobre 1955, n. 908 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1955, n. 245) è stata modificata ed integrata dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1970, n. 35).

Note all'art. 9:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è citato nella nota all'art. 6.

— La legge 18 ottobre 1955, n. 908, è citata nella nota all'art. 8.

— Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia):

«2. — Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita la regione.».

— Si riporta il testo dell'art. 49 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

«Art. 49. — Sono devolute alle regioni le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa;

1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-*bis* aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuta al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.».

Note all'art. 10:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 settembre 2000, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2001, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 2000, n. 183.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 2001, n. 43; se ne riporta il testo dell'art. 4:

«Art. 4. — 1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.

2. Contestualmente al trasfrerimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, è riportato nelle note all'art. 10.

02G0144

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Quijandria Valencia Maria Cloverlina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Quijandria Valencia Maria Cloverlina, nata a Lima (Perù) il 7 gennaio 1951, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale venezuelano di abogado, di cui è in possesso, conseguito presso l'«Universidad Nacional Mayor» di San Marcos rilasciato il 4 agosto 1978, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è iscritta nel Colegio de Abogados di Lima dal 25 settembre 1978, come attestato dal Colegio de abogados stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Quijandria Valencia Maria Cloverlina, nata a Lima (Perù) il 7 gennaio 1951, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto penale; 5) diritto processuale penale; 6) diritto amministrativo; 7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A07744

DECRETO 10 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Monaldi Luciano Alejandro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'appli-

cabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Monaldi Luciano Alejandro, nato a Buenos Aires (Argentina) il 3 ottobre 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingenero mecànico, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di ingeniero mecanico conseguito presso l'«Universidad Nacional» di Rio Cuarto il 17 aprile 2000;

Considerato che il richiedente è iscritto nel Colegio de ingenieros especialistas di Cordoba, matricola n. 22.366.715, come documentato in data 2 dicembre 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nella nota in atti del 31 ottobre 2001;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Luciano Alejardo Monaldi, nato a Buenos Aires (Argentina) in data 3 ottobre 1971, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07745

DECRETO 10 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Mourguet Stephane di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mourguet Stephane nato il 21 febbraio 1967 Mamers Sarthe (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di ingénieur, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico diplome d'ingénieur conseguito nella sessione luglio 1990, presso «l'Institut national des sciences appliquées» di Lione;

Considerato che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come attestato, dalla documentazione in atti, e confermato dalla verifica fatta dal Consiglio nazionale degli ingegneri del 24 ottobre 2001, in virtù dell'accordo per il riconoscimento della mobilità professionale degli ingegneri siglato a Parigi il 18 dicembre 2000, fra gli organismi rappresentativi della categoria degli ingegneri in Italia, Francia e Gran Bretagna;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Mourguet Stephane, nato il 21 febbraio 1967 a Mamers Sarthè (Francia), cittadino francese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07746

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 maggio 2002.

Rettifica del decreto 14 gennaio 2002 di riconoscimento al sig. Tabarki Sofiane di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2002, con il quale il titolo di studio estero del sig. Tebarki Sofiane è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che non vi è corrispondenza tra le generalità del richiedente, come indicate nella dichiarazione di valore e nel passaporto;

Vista la dichiarazione, datata 3 maggio 2002, del direttore dell'Agenzia tunisina di cooperazione italiana a Tunisi, secondo cui nome e cognome «Tabarki Sofiene» indicato nella dichiarazione di valore si riferisce al sig. Tabarki Sofiane;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

Le parole «Tabarki Sofiene» di cui al decreto direttoriale del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2002, sono rettificate in «Tebarki Sofiane».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07752

DECRETO 14 maggio 2002.

Rettifica del decreto 14 gennaio 2002 di riconoscimento alla sig.ra Fazani Hedia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2002, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Fazani Hedia è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare il cognome della migrante si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La parola «Fezzani» di cui al decreto direttoriale del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2002, è rettificata in «Fazani».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07753

DECRETO 14 maggio 2002.

Rettifica del decreto 14 gennaio 2002 di riconoscimento alla sig.ra Kechta Lamia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2002, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Kechta Lamia è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che non vi è corrispondenza tra le generalità della richiedente, come indicate nel certificato scolastico e nel passaporto;

Vista la dichiarazione, datata 3 maggio 2002, del direttore dell'Agenzia tunisina di cooperazione italiana a Tunisi, secondo cui il cognome «Kochta» indicato nella dichiarazione di valore si riferisce alla sig.ra Kechta Lamia;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La parola «Kochta» di cui al decreto direttoriale del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2002, è rettificata in «Kechta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07754

DECRETO 14 maggio 2002.

Rettifica del decreto 14 gennaio 2002 di riconoscimento alla sig.ra Adala Amna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'8 - febbraio 2002, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Adala Amna è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che non vi è corrispondenza tra le generalità della richiedente, come indicate nella dichiarazione di valore e nel passaporto;

Vista la dichiarazione, datata 3 maggio 2002, del direttore dell'Agenzia tunisina di cooperazione italiana a Tunisi, secondo cui il nome «Emna» indicato nella dichiarazione di valore si riferisce alla sig.ra Adala Amna;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La parola «Emna» di cui al decreto direttoriale del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'8 febbraio 2002, è rettificata in «Amna».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07755

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2002.

Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, della proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2002, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto n. 30968).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1995, anche alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennità di mobilità alle suddette imprese;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato l'accesso ai surrichiamati trattamenti sino al 31 dicembre 1997;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998;

Visto l'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità, di cui al predetto art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *g)*;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 3 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 5 settembre 2001, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare per le aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 addetti e delle imprese di vigilanza, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2002;

Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Vista la nota INPS n. 440 del 4 marzo 2002, inerente la quantificazione degli oneri relativi all'indennità di mobilità per l'anno 2001;

Viste le istanze pervenute al competente ufficio ministeriale di accesso al trattamento CIGS per l'anno 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, legge n. 448/2001;

Vista la nota del 12 marzo 2002 della A.S.T.O.I. - Associazione tour operator italiani, con la quale si comunica che, in previsione, nel corso dell'anno 2002, per il settore di riferimento, si potrà prevedere un ulteriore utilizzo rispetto alle predette istanze, degli ammortizzatori sociali per un numero complessivo di 280 lavoratori, di cui 100 in mobilità e 180 in CIGS;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2002, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e per le imprese di vigilanza.

Art. 2.

La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, è ridotta del venti per cento.

Art. 3.

In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità, riscontrato negli anni dal 1996 al 2001 per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2002 è fissato in complessivi 33.489.608,00 euro (pari a L. 64.844.923.283) così ripartiti:

8.170.608,00 euro (pari a L. 15.820.503.153) per il trattamento di mobilità;

25.319.000,00 euro (pari a L. 49.024.420.130) per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 4.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2002. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 5.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo alle direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 7.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso; per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 315

02A06831

DECRETO 18 aprile 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 488/2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, unità di Ottana. (Decreto n. 30953).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *f),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e, comunque, limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera *f),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto ministeriale n. 28144 del 18 aprile 2000, con il quale è stato autorizzato il trattamento CIGS, per il periodo dal 6 febbraio 2000 al 31 dicembre 2000, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Enichem, unità di Ottana (Nuoro), rientrante nelle previsioni di cui al citato art. 62, comma 1, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *f),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al sopracitato art. 62, comma 1, lettera *f),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di 150 lavoratori;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto direttoriale n. 29399 del 16 gennaio 2001 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento CIGS, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Enichem S.p.a., unità di Ottana (Nuoro), rientrante nella previsione di cui all'art. 1, comma 6, lettera *f),* del decreto-legge n. 346/2000;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche il deroga alle normative operanti in materia;

Vista l'istanza, presentata in data 6 febbraio 2002, dalla società Enichem S.p.a., nonché l'accordo stipulato in data 28 dicembre 2001 tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 50 lavoratori dipendenti dall'unità produttiva di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, al fine di una loro ricollocazione presso imprese terze;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 50 dipendenti dalla società Enichem S.p.a., sede legale in S. Donato Milanese (Milano), unità in Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 774.685,34 euro (pari a L. 1.500.000.000) l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 311

02A06834

DECRETO 18 aprile 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem già S.p.a. Agricoltura, unità di Manfredonia. (Decreto n. 30954).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale n. 27366 del 15 novembre 1999, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal citato art. 81, comma 6, della legge n. 448/1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Agricoltura S.p.a. in liquidazione, per il periodo dal 9 luglio 1999 al 31 dicembre 1999;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale n. 29396 del 10 gennaio 2001, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dal citato art. 62, comma 1, lettera *e),* della legge n. 488/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Agricoltura S.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 62, comma 1, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale n. 29430 del 18 gennaio 2001 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dal citato art. 1, comma 6, lettera *e),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, relativamente al periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche il deroga alle normative operanti in materia;

Visto l'accordo stipulato in data 28 dicembre 2001 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le organizzazioni sindacali e la società Enichem S.p.a. già Agricoltura S.p.a., nel quale è stato concordato l'ulteriore ricorso alla CIGS, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 4, della legge n. 448/2001, al fine di agevolare il processo di gestione delle eccedenze attraverso possibilità di rioccupazione presso aziende terze;

Vista l'istanza della società Enichem S.p.a. già Agricoltura S.p.a. in liquidazione, tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 28 lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 28 dipendenti dalla società Enichem S.p.a già Agricoltura S.p.a., sede legale in S. Donato Milanese (Milano), unità in Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 216.911,89 euro (pari a L. 420.000.000), l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 312*

02A06835

DECRETO 18 aprile 2002.

Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il 31 dicembre 1996, licenziati da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi della legge n. 64/1986, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, la proroga del trattamento di mobilità fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo, e, comunque, non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della citata legge n. 223/1991. (Decreto n. 30955).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 12 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha stabilito, in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1996, licenziati da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64/1986, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, la proroga del trattamento di mobilità fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e, comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della citata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 1-*nonies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *c),* secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *i)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *i)* e comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 29, punti *a)* e *b)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha apportato delle modifiche al predetto art. 1, comma 14, della legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Vista la direttiva n. 102744 del 21 marzo 1996, con la quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha stabilito criteri di priorità in ordine all'applicazione del citato art. 4, comma 12, della legge n. 608/1996 e successive modificazioni;

Visti i decreti direttoriali n. 23909 del 17 dicembre 1997, n. 26193 del 26 aprile 1999 e n. 28170 del 20 aprile 2000, di proroga dell'indennità di mobilità, in favore dei predetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2000;

Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. le direttive per l'attuazione dei predetti art. 1, comma 6, lettera *i)* e comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30466 del 25 ottobre 2001, art. 2, che ha esteso la proroga dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2001, in favore di alcuni lavoratori, i quali, pur rientrando nella platea dei destinatari del citato art. 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non avevano potuto godere del beneficio previsto dalle soprarichiamate norme, per motivi connessi alle disposizioni amministrative in materia di mobilità;

Vista la nota del 4 marzo 2002, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che i lavoratori che hanno beneficiato della prestazione, di cui al citato art. 1, comma 6, lettera *i)* e comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 346/2000, come modificato dall'art. 78, comma 29 della legge n. 388/2000, aventi diritto alla proroga prevista dall'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari a 406 unità;

Visto il verbale della riunione svoltasi presso la direzione regionale del lavoro per la Basilicata in data 12 marzo 2002, in cui le parti convenute hanno richiesto la proroga, fino al 31 dicembre 2002, del trattamento di mobilità, in favore dei lavoratori, già fruitori del medesimo beneficio fino al 31 dicembre 2001, sulla base delle predette disposizioni e hanno confermato gli impegni a favorire la nascita di attività imprenditoriali al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati;

Vista la nota del 19 marzo 2002, con la quale la direzione regionale del lavoro per la Basilicata, ha inviato, come parte integrante del predetto verbale di riunione-

del 12 marzo 2002, l'elenco dei lavoratori, pari a 406 unità, già beneficiari del trattamento di mobilità al 31 dicembre 2001 e, pertanto, aventi diritto alla proroga del predetto trattamento fino al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 406 unità sulla base sia delle indicazioni fornite dall'I.N.P.S. con la citata nota del 4 marzo 2002, che del predetto elenco nominativo dei lavoratori inviato dalla direzione regionale del lavoro di Potenza, nonché della suddetta direttiva ministeriale del 21 marzo 1996;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento di mobilità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *i)* e comma 14 primo periodo del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 406 unità.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

L'I.N.P.S., ai fini dell'applicazione della normativa in questione, si uniformerà ai criteri di priorità stabiliti dalla direttiva ministeriale del 21 marzo 1996, citata in premessa.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 6.038.827,22 euro (pari a L. 11.692.800.000) l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 313

02A06836

DECRETO 18 aprile 2002.

Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, della proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2002, per le imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti. (Decreto n. 30956).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1995, anche alle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennità di mobilità alle suddette imprese;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato l'accesso ai surrichiamati trattamenti sino al 31 dicembre 1997;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998;

Visto l'art. 81, comma 3 della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *g)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità, di cui al predetto art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 78, comma 15, lettera *a)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto la proroga dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti, sino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità;

Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Vista la nota I.N.P.S. n. 440 del 4 marzo 2002, inerente la quantificazione degli oneri relativi all'indennità di mobilità per l'anno 2001;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti è autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2002.

Art. 2.

La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, è ridotta del venti per cento.

Art. 3.

In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità, riscontrato negli anni dal 1996 al 2001 per le sole imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti, il limite di spesa per l'anno 2002 è fissato in complessivi 18.075.991,46 euro (pari a L. 35.000.000.000) così ripartiti:

12.911.422,47 euro (pari a L. 25.000.000.000) per il trattamento di mobilità;

5.164.568,99 euro (pari a L. 10.000.000.000) per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 4.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2002. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 5.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo alle direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 7.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 314

02A06837

DECRETO 29 aprile 2002.

Concessione limitata del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, legge n. 863/1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzioni impianti dal 1° settembre 2000 S.p.a. Valtellina, unità di Battipaglia. (Decreto n. 30957).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Vista l'istanza della società S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti, con sede in Napoli ed unità in Battipaglia (Salerno), inoltrata presso la direzione regionale del lavoro, come da protocollo dello stesso in data 25 gennaio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 novembre 1999, stabilisce, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 6 dicembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore istallazione impianti e reti telefoniche, applicato — a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantaquattro unità, su un organico complessivo di cinquantotto unità nell'unità di Battipaglia (Salerno);

Vista la nota aziendale in data 13 dicembre 1999, nella quale la società ha comunicato che il citato contratto di solidarietà, stipulato in data 25 novembre 1999, presso la direzione regionale del lavoro di Napoli, relativo all'unità di Battipaglia (Salerno), si intende sospeso per tutto il mese di dicembre 1999;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Considerato che in data 1° settembre 2000 la predetta società I.C.I. è stata acquisita dalla società S.p.a. Valtellina, con sede legale in Gorle (Bergamo) con conseguente passaggio dei lavoratori presso quest'ultima società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile;

Considerato che la stessa S.p.a. Valtellina si è impegnata a mantenere tutti gli accordi convenuti precedentemente la data dell'acquisizione, in materia di ammortizzatori sociali;

Preso atto che la S.p.a. Valtellina, in data 30 agosto 2000 conveniva con le organizzazioni sindacali che, a far data dal 1° settembre 2000, i contratti di solidarietà concordati sarebbero continuati fino alle scadenze definite in precedenza tra l'alienante I.C.I. S.p.a. e le organizzazioni sindacali;

Vista l'istanza della S.p.a. Valtellina in data 27 novembre 2000, nella quale la stessa ha chiesto che, a decorrere dal 1° settembre 2000, la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula del contratto di solidarietà in data 25 novembre 1999 già concordato in favore di cinquantaquattro lavoratori dell'unità di Battipaglia (Salerno) della società alienante I.C.I. per il periodo dal 6 dicembre 1999 al 5 dicembre 2000, venga attribuita alla stessa S.p.a. Valtellina;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2000, n. 30036, che ha approvato relativamente alla citata S.p.a. Valtellina il programma di crisi aziendale per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001, per le previste unità produttive ubicate sul territorio nazionale compresa quella di Battipaglia (Salerno);

Visto il decreto direttoriale del 3 luglio 2001, n. 30115, che ha autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale per il citato periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 1° ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti, con sede in Napoli, dal 1° settembre 2000 S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), unità interessata in Battipaglia (Napoli).

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 1° ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti, con sede in Napoli, dal 1° settembre 2000 S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), unità di Battipaglia (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantaquattro, su un organico complessivo di cinquantotto unità, nell'unità di Battipaglia (Salerno).

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti, con sede in Napoli, dal 1° settembre 2000 S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06838

DECRETO 29 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nocera conserve alimentari, unità di Nocera Inferiore. (Decreto n. 30958).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 7 del 5 febbraio 2002 pronunciata dal tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Nocera conserve alimentari;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 5 febbraio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nocera conserve alimentari con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità in Nocera Inferiore (Salerno), per un massimo di trenta unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 2002 al 4 febbraio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06839

DECRETO 29 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M.M., unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 30959).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 15 del 21 febbraio 2002 pronunciata dal tribunale di Torre Annunziata (Napoli) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. I.A.M.M.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 21 febbraio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M.M., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità in Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di ventinove unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 febbraio 2002 al 20 febbraio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06840

DECRETO 29 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P. International, unità di Bologna. (Decreto n. 30960).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 14122 del 17 ottobre 2001 pronunciata dal tribunale di Bologna che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. S.P. International;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 ottobre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P. International, con sede in Bologna, unità in Bologna per un massimo di trentasei unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 ottobre 2001 al 17 ottobre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06841

DECRETO 29 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Instrumentworks, unità di Milano. (Decreto n. 30961).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 14149 del 21 dicembre 2001 pronunciata dal tribunale di Bologna che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Instrumentworks;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 21 dicembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Instrumentworks con sede in Bologna, unità in Milano per un massimo di trenta unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 2001 al 20 dicembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06842

DECRETO 29 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simon's confezioni, unità di Bozzolo. (Decreto n. 30962).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società Simons's confezioni inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo dello stesso, in data 11 dicembre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 2 novembre 2001 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, a decorrere dal 12 novembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasei unità, su un organico complessivo di sessantasei unità, comprese tre dipendenti con rapporto di lavoro part-time, delle

quali una con riduzione da 25 a 12,5 ore medie settimanali, una da 20 a 10 ore medie settimanali e una da 24 a 14 ore medie settimanali;

Considerato che il predetto contratto di solidarietà è stato esteso anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che alla data di decorrenza del trattamento non avevano maturato l'anzianità lavorativa prevista dall'art. 8, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, ai fini della fruizione del beneficio in questione, nonché a cinque lavoratori assunti in qualità di apprendisti, che sono esclusi dal trattamento CIGS;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la corresponsione del trattamento di integrazione salariale richiesto, con esclusione di quattro dipendenti, che al momento della decorrenza del contratto di solidarietà non avevano conseguito l'anzianità lavorativa prevista dall'art. 8, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cinque dipendenti con contratto di apprendistato;

Considerato che il predetto contratto è stato, comunque, stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 12 novembre 2001 all'11 novembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Simon's confezioni S.r.l., con sede in Bozzolo (Mantova), unità di Bozzolo (Mantova).

Per le motivazioni in premessa esplicitate, il predetto trattamento è autorizzato, limitatamente a un numero di lavoratori pari a cinquantasette unità, a fronte delle sessantasei unità previste dal verbale d'accordo, delle quali cinquantaquattro unità con riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali e tre dipendenti con rapporto di lavoro part-time, delle quali una con riduzione da 25 a 12,5 ore medie settimanali, una da venti a dieci ore medie settimanali e una da 24 a 12 ore medie settimanali.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Simon's confezioni S.r.l. — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro rispettivamente sessanta o centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06843

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, unità di Sermoneta. (Decreto n. 30993).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mistral, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30970 datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30970 datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), e unità di Sermoneta (Latina), per un massimo di 100 unità lavorative, per il periodo dall'11 marzo 2002 al 10 marzo 2003.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 2002 con decorrenza 11 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06776

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio e canapificio nazionale, unità di Fara Gera d'Adda. (Decreto n. 30994).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Linificio e canapificio nazionale, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30969 datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30969 datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio e canapificio nazionale, con sede in Fara Gera d'Adda (Bergamo), unità di Fara Gera d'Adda (Bergamo), per un massimo di 85 unità lavorative, per il periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata il 5 marzo 2002 con decorrenza 18 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06777

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti Grafiche Boccia, unità di Salerno. (Decreto n. 30995).

ILDIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Arti Grafiche Boccia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30983, datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristruttutazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito ell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30983 datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti Grafiche Boccia, con sede in Salerno, unità di Salerno, per un massimo di 16 unità lavorative, per il periodo dal 26 marzo 2002 al 25 settembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 27 marzo 2002 con decorrenza 26 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06778

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Afti, unità di Magnago. (Decreto n. 30996).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Afti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30982 datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30982 datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Afti, con sede in Magnago (Milano), unità di Magnago (Milano), per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dall'11 febbraio 2002 all'8 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 2002 con decorrenza 11 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06779

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baratti & Milano, unità di Sassello. (Decreto n. 30997).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Baratti & Milano, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30981 datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30981 datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baratti & Milano, con sede in Torino, unità di Sassello (Savona), per un massimo di 14 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 2001 con decorrenza 1° gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06780

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bono Energia, unità di Peschiera Borromeo. (Decreto n. 30999).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bono Energia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30979 datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30979 datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bono Energia, con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Peschiera Borromeo (Milano), per un massimo di 15 unità lavorative, per il periodo dal 10 gennaio 2002 al 9 gennaio 2003.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 2002 con decorrenza 10 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06781

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Andreotti Converting, unità di Ceprano. (Decreto n. 31000).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Andreotti Converting tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori inte-ressati;

Visto il decreto ministeriale n. 30976 datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30976 datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Andreotti Converting, con sede in Ceprano (Frosinone), unità di Ceprano (Frosinone), per un massimo di 95 unità lavorative, per il periodo dall'11 settembre 2001 al 10 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2001 con decorrenza 11 settembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06820

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio gestione servizi, unità di Salerno. (Decreto n. 31001).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Consorzio gestione servizi tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30975 datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione, aziendale intervenuta con il decreto ministeriale n. 30975 datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio gestione servizi, con sede in Salerno, unità di Salerno, per un massimo di 32 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 2002 con decorrenza 1° gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06821

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. STIR, unità di Barletta. (Decreto n. 31002).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. STIR tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30974 datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30974 datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. STIR con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per un massimo di 10 unità lavorative, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 agosto 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 2002 con decorrenza 4 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06822

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baxter, unità di Santa Rufina. (Decreto n. 31003).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Baxter tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30973 datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30973 datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baxter, con sede in Roma, unità di Santa Rufina (Rieti), per un massimo di 53 unità lavorative di cui 11 con contratto di formazione lavoro, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 2002 con decorrenza 1° gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06823

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viasystems EMS Italia, unità di Terni. (Decreto n. 31004).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Viasystems EMS Italia tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30972 datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30972 datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viasystems EMS Italia, con sede in Terni, unità di Terni, per un massimo di 98 unità lavorative, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 agosto 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 2002 con decorrenza 4 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06824

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nuova Mistral, unità di Sermoneta. (Decreto n. 30970).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 marzo 2002 al 10 marzo 2003, dalla ditta S.p.a. Nuova Mistral;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 marzo 2002 al 10 marzo 2003, della ditta S.p.a. Nuova Mistral, sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06850

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Filanto, unità di stabilimento 1 (C) Casarano, stabilimento 2 (N) Casarano, stabilimento 3 (92) Casarano. (Decreto n. 30971).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 29 novembre 1999, n. 27408, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 12 luglio 1999 - 11 luglio 2000;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2001, n. 29544 relativo al periodo 12 luglio 2000 - 11 luglio 2001;

Vista l'istanza contenente la proroga del predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 12 luglio 2001 al 11 luglio 2002, della ditta S.p.a. Filanto;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la proroga complessa del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 luglio 2001 all'11 luglio 2002, della ditta S.p.a. Filanto, sede in Casarano (Lecce) unità di stabilimento 1 (C) Casarano, stabilimento 2 (N) Casarano, stabilimento 3 (92) Casarano.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06851

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Viasystems EMS Italia, unità di Terni. (Decreto n. 30972).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2004, dalla ditta S.p.a. Viasystems EMS Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2004, della ditta Viasystems EMS Italia, sede in Terni, unità di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06852

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Baxter, unità di Santa Rufina. (Decreto n. 30973).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 novembre 2002, dalla ditta S.p.a. Baxter;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2002, della ditta S.p.a. Baxter, sede in Roma, unità di Santa Rufina (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06853

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stir, unità di Barletta. (Decreto n. 30974).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. Stir;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Stir, sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06854

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Consorzio gestione servizi, unità di Salerno. (Decreto n. 30975).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio gestione servizi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, della ditta S.c. a r.l. Consorzio gestione servizi, sede in Salerno, unità di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06855

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Andreotti Converting, unità di Ceprano. (Decreto n. 30976).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 settembre 2001 al 10 settembre 2002, della ditta S.r.l. Andreotti Converting;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 settembre 2001 al 10 settembre 2002, della ditta S.r.l. Andreotti Converting, sede in Ceprano (Frosinone), unità di Ceprano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06856

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. ILVA, unità di Torino. (Decreto n. 30977).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003, della ditta S.p.a. ILVA;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultante istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 5 marzo 2002

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003, della ditta S.p.a. ILVA, sede in Milano, unità di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06857

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Calzaturificio MGT, unità di Castellalto. (Decreto n. 30978).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 novembre 2001 al 18 novembre 2002, dalla ditta S.r.l. Calzaturificio MGT;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 novembre 2001 al 18 novembre 2002, della ditta S.r.l. Calzaturificio MGT, sede in Castellalto (Teramo), unità di Castellalto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06858

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bono Energia, unità di Peschiera Borromeo. (Decreto n. 30979).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 gennaio 2002 al 9 gennaio 2003, dalla ditta S.p.a. Bono Energia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 gennaio 2002 al 9 gennaio 2003, della ditta S.p.a. Bono Energia, sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Peschiera Borromeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06859

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Omicron Manifacturing, unità di Rieti. (Decreto n. 30980).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 gennaio 2002 al 9 gennaio 2004, dalla ditta S.r.l. Omicron Manifacturing;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 gennaio 2002 al 9 gennaio 2004, della ditta S.r.l. Omicron Manifacturing, sede in Rieti, unità di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06860

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Baratti & Milano, unità di Sassello. (Decreto n. 30981).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003, dalla ditta S.r.l. Baratti & Milano;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003, della ditta S.r.l. Baratti & Milano, sede in Torino, unità di Sassello (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06861

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Afti, unità di Magnago. (Decreto n. 30982).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 febbraio 2002 all'8 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. Afti;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 febbraio 2002 all'8 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Afti, sede in Magnago (Milano), unità di Magnago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06862

DECRETO 7 maggio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Arti Grafiche Boccia, unità di Salerno. (Decreto n. 30983).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 26 marzo 2002 al 25 marzo 2003, dalla ditta S.p.a. Arti Grafiche Boccia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 26 marzo 2002 al 25 marzo 2003, della ditta S.p.a. Arti Grafiche Boccia, sede in Salerno, unità di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06863

DECRETO 7 maggio 2002.

Annullamento e approvazione del programma di crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I Cotoni di Sondrio ora Olcese S.p.a., unità di Sondrio. (Decreto n. 30984).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2002, dalla ditta S.p.a. I Cotoni di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2001 n. 30240 con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2002 della ditta I Cotoni di Sondrio S.p.a.;

Visto il decreto direttoriale del 10 agosto 2001 n. 30252 con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I Cotoni di Sondrio per il periodo dal 2 luglio 2001 al 30 giugno 2002;

Vista la nota del 17 dicembre 2001 con la quale la società Olcese S.p.a. ha richiesto la volturazione in capo a se stessa del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 in quanto in data 31 dicembre 2001 è avvenuta la fusione per incorporazione della società I Cotoni di Sondrio nella società Olcese S.p.a. che tra l'altro detiene il 95% del capitale sociale;

Considerato che la predetta società Olcese S.p.a. si è impegnata a portare avanti il piano originariamente predisposto dalla S.p.a. I Cotoni di Sondrio con particolare riferimento al programma di gestione dei lavoratori;

Ritenuto pertanto di annullare il programma di crisi aziendale di cui al decreto ministeriale del 10 agosto 2001 n. 30240 limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 e conseguentemente approvare il programma di crisi aziendale della società Olcese S.p.a. per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è annullato il programma per crisi aziendale di cui al decreto ministeriale del 10 agosto 2001 n. 30240 limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002;

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, della ditta S.p.a. Olcese, sede in Milano, unità di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06864

DECRETO 7 maggio 2002.

Annullamento parziale del programma di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ligure Dolciaria, unità di Sassello. (Decreto n. 30985).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003, dalla ditta S.r.l. Ligure Dolciaria con sede in Genova ed unità in Sassello (Savona);

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2001, n. 30227 con il quale è stato approvato il predetto programma di ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003;

Visto il decreto direttoriale del 28 agosto 2001, n. 30273, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il semestre dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001;

Preso atto che in data 6 dicembre 2001 è stato firmato l'atto di fusione per incorporazione della predetta S.r.l. Ligure Dolciaria nella S.r.l. Baratti & Milano, la quale ha assunto l'impegno a proseguire, per il residuo periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003, il programma di ristrutturazione aziendale in atto presso lo stabilimento di Sassello (Savona) già avviato dalla precedente Ligure Dolciaria a partire dal 1° luglio 2001;

Visto l'atto di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dal quale emerge che, ai fini civilistici, gli effetti dell'operazione societaria sopra rappresentata, decorrono dalle ore 24 del giorno 31 dicembre 2001;

Visto il verbale del 21 febbraio 2002, sottoscritto tra le parti presso la sede della regione Liguria, nel quale è stato formalizzato l'impegno da parte della predetta S.r.l. Baratti & Milano a proseguire nel piano programmato relativo all'unità di Sassello (Savona) per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003;

Ritenuto, pertanto di annullare, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2003, il citato provvedimento ministeriale del 7 maggio 2001, n. 29856, di approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, in quanto nel suddetto arco temporale il processo restrutturativo è proseguito ad oper della S.r.l. Baratti & Milano con sede in Torino;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 il decreto ministeriale del 10 agosto 2001, n. 30227, di approvazione del programma di ristrutturazione aziendale della S.r.l. Ligure Dolciaria, con sede in Genova e stabilimento in Sassello (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A06865

DECRETO 9 maggio 2002.

Modifica del numero di lavoratori beneficiari del trattamento di riorganizzazione aziendale dipendenti dalla S.p.a. ABB Flexible Automation, unità di Trigolo e Toscanella di Dozza. (Decreto n. 31024).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Abb Flexible Automation S.p.a. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000, n. 28640, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 31 luglio 2000, n. 28647, con il quale è stato concesso per il periodo dal 6 settembre 1999 al 5 marzo 2000 il suddetto trattamento nei confronti di 25 unità lavorative, dipendenti nell'unità produttiva di Toscanella di Dozza (Bologna) e di 1 dipendente nell'unità produttiva di Trigolo (Cremona);

Vista la nota del 17 ottobre 2000, con la quale la predetta società ha fatto presente che nel periodo dal 6 settembre 1999 al 5 marzo 2000 presso l'unità produttiva di Toscanella di Dozza è stato sospeso effettivamente 1 dipendente anziché 25 e nell'unità produttiva di Trigolo sono stati sospesi effettivamente 25 lavoratori anziché 1 dipendente così come specificato, tra l'altro, nella domanda iniziale;

Ritenuto, pertanto, di modificare il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento C.I.G.S. individuato con il predetto decreto direttoriale n. 28647 del 31 luglio 2000 nelle unità di Toscanella di Dozza e Trigolo;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale n. 28647 del 31 luglio 2000, il numero dei beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come individuato nel predetto decreto direttoriale, è modificato in 25 unità lavorative anziché 1 per l'unità produttiva di Trigolo (Cremona) e in una unità lavorativa anziché venticinque per l'unità produttiva di Toscanella di Dozza (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06770

DECRETO 9 maggio 2002.

Modifica del numero di lavoratori beneficiari del trattamento di riorganizzazione aziendale dipendenti dalla S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun ora ABB Energy Automation S.p.a. Gruppo ABB, unità di Milano e Pero. (Decreto n. 31025).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Elsag Bailey Hartmann & Braun ora ABB Energy Automation S.p.a. - Gruppo ABB - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2001, n. 30429, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 24 ottobre 2001, n. 30434, con il quale è stato concesso per il periodo dal 6 settembre 1999 al 5 marzo 2000 il suddetto trattamento nei confronti di nove unità lavorative, dipendenti nelle unità produttive di Milano e Pero, così come dichiarato inizialmente dai responsabili aziendali;

Vista la nota del 3 aprile 2002 con la quale la predetta società ha fatto presente che nel periodo dal 6 settembre 1999 al 5 marzo 2000 presso le unità produttive di Milano e Pero sono stati sospesi effettivamente venti lavoratori anziché i predetti nove lavoratori;

Ritenuto, pertanto, di modificare il numero dei lavoratori beneficiari del trattamento CIGS individuato con il predetto decreto direttoriale n. 30434 del 24 ottobre 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale n. 30434 del 24 ottobre 2001, il numero dei beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per le unità di Milano e Pero, così come individuato nel predetto decreto direttoriale, è modificato in venti unità lavorative anziché nove.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06771

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 31020).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 5, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiari del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21 della legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Apsia Med, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con

le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo di 15 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 13 febbraio 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1, è ridotta del venti per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06766

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellamare, unità di Castellamare di Stabia. (Decreto n. 31021).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 5, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale

in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiari del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellamare, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellamare, con sede in Castellamare di Stabia (Napoli), unità di Castellamare di Stabia (Napoli), per un massimo di 2 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 aprile 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1, è ridotta del venti per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06767

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellamare, unità di Castellamare di Stabia. (Decreto n. 31022).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874 - registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiari del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellamare, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellamare, con sede in Castellamare di Stabia (Napoli), unità di Castellamare di Stabia (Napoli), per un massimo di otto unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 aprile 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1, è ridotta del venti per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06768

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellamare, unità di Castellamare di Stabia. (Decreto n. 31023).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874 - registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiari del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellamare, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellamare, con sede in Castellamare di Stabia (Napoli), unità di Castellamare di Stabia (Napoli), per un massimo di settantaquattro unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 aprile 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1, è ridotta del venti per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06769

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea, unità di Fiorano Modenese - fraz. Spezzano. (Decreto n. 31026).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30885, datato 5 aprile 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30900 del 5 aprile 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 dicembre 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30885 datato 5 aprile 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Gardenia Orchidea, con sede in Fiorano Modenese, unità di Fiorano Modenese - fraz. Spezzano (Modena), per un massimo di trentacinque unità lavorative per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 dicembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06772

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, unità di Rodengo Saiano. (Decreto n. 31027).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Orizio Paolo, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30701 datato 25 gennaio 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30708 del 29 gennaio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 novembre 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30701, datato 25 gennaio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, con sede in Rodengo Saiano (Brescia), unità di Rodengo Saiano (Brescia), per un massimo di settantacinque unita lavorative per il periodo dal 5 maggio 2002 al 4 novembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 2001 con decorrenza 5 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06773

DECRETO 9 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto Industrie, unità di Collegno. (Decreto n. 31028).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed, in particolare, i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Sandretto Industrie inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo dello stesso, in data 22 febbraio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1994 relativo alla disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei

due distinti benefici ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 2 gennaio 2002, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 7 gennaio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato, a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoquarantaquattro unità, su un organico complessivo di trecentouno unità;

Visto l'ulteriore verbale d'accordo stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, in data 8 marzo 2002, con cui le parti concordano di incrementare di altre tre unità (provenienti dal ricorso alla CIGS per crisi, conclusasi l'11 marzo 2002) il numero dei lavoratori da porre in solidarietà a decorrere dal 12 marzo 2002;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto Industrie, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Collegno (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoquaratauattro unità, nonché nei confronti di ulteriori tre unità, provenienti dalla CIGS per crisi terminata in data 11 marzo 2002, per il periodo dal 12 marzo 2002 al 6 gennaio 2003, su un organico complessivo di trecentouno unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto Industrie, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Art. 3.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06774

DECRETO 9 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, unità di Comunanza. (Decreto n. 31029).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 1 del 29 gennaio 2002 pronunciata dal tribunale di Ascoli Piceno che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Manifattura Val d'Aso;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 gennaio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, sede in Comunanza (Ascoli Piceno), unità in Comunanza (Ascoli Piceno), per un massimo di trentacinque unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 gennaio 2002 al 29 gennaio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06775

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Dauno» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L. 322 del 25 novembre 1997, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Dauno»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela olio extravergine di oliva D.O.P. «Dauno», con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato

decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., autorizzato con decreto 23 aprile 1999 la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i due terzi della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Dauno» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Dauno», con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Dauno» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Dauno» registrata con regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Dauno».

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Dauno» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Dauno» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Dauno» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo Agroqualità, autorizzato con decreto ministeriale 23 aprile 1999.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Dauno» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Dauno» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)», individuata all'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07751

DECRETO 23 maggio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 4 febbraio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 febbraio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Baldini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreto 4 febbraio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 5 giugno 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 23 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07748

DECRETO 23 maggio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 4 febbraio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 febbraio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61365;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Baldini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreto 4 febbraio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 5 giugno 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 23 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07749

DECRETO 23 maggio 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r. l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 4 febbraio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 febbraio 2002;

Considerato che la coop. agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che le predette regioni non hanno ancora espresso il loro parere;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/1997 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreto 4 febbraio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 4 giugno 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 23 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07750

DECRETO 27 maggio 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini Lambrusco di Sorbara ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti ministeriali 21 ottobre 1992 e 1° agosto 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena, intesa ad ottenere modifiche all'art. 7 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti, sulla sopracitata richiesta di modifica, i pareri favorevoli della regione Emilia-Romagna e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla

predetta istanza e sulla proposta di modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», annesso al decreto dirigenziale 1° agosto 1997 è sostituito per intero dal seguente testo:

«Art. 7, ultimo comma - Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona.

L'utilizzo del tappo a corona è ammesso solamente nel confezionainento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200 e litri 0,375».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07743

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici dipendenti dalla Direzione regionale della Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Agrigento nel giorno 26 aprile 2002.

1.2. È accertato il mancato funzionamento della Sezione staccata di Siracusa nel giorno 3 maggio 2002.

1.3. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Palermo 3 nel giorno 3 maggio 2002.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali degli uffici di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 nei giorni a fianco indicati, i medesimi uffici non hanno operato per consentire i relativi interventi.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 - comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 582, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 3 giugno 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A07797

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Isernia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E IL MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dispeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 13 maggio 2002, prot. n. 30233, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi inerenti il catasto terreni e fabbricati dell'ufficio provinciale di Isernia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'installazione di un nuovo server per le applicazioni del catasto al restore dei dati sul medesimo e alla configurazione dei client con il conseguente fermo delle attività catastali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 16 maggio 2002, prot. n. 4382;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi dei citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: per il giorno 10 maggio 2002 non è stato possibile assicurare il regolare funzionamento delle attività connesse ai servizi catastali a seguito dell'istallazione di un nuovo server per le applicazioni catasto, al restore dei dati sul medesimo e alla configurazione dei client;

Regione Molise:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A07602

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 28 maggio 2002.

Istituzione della sezione doganale dell'Aeroporto d'Abruzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LE MARCHE, L'ABRUZZO E IL MOLISE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordino delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modifiche, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane e le sezioni doganali dipendenti da ciascuna dogana, nonché la rispettiva competenza per materia;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, l'art. 9, ultimo comma;

Viste le istanze di cui ai prot. n. 176 del 3 marzo 1998, n. 980 del 30 agosto 2001, n. 1098 del 28 settembre 2001, n. 390 del 28 marzo 2002, con le quali la società SAGA S.p.a. che gestisce l'«Aeroporto d'Abruzzo» di Pescara ha chiesto che venga istituita, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del TULD, presso la circoscrizione doganale di Pescara, una sezione doganale per viaggiatori in arrivo e partenza con voli internazionali e traffico di merci provenienti da Paesi terzi e destinate all'importazione o al transito, nonché di merci nazionali/comunitarie destinate all'esportazione, ed a questo scopo si è formalmente impegnata a fornire gratuitamente i locali da adibire alla relativa sede e ad assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa;

Vista la nota prot. n. 374/Ris. del 16 novembre 2001 con la quale il direttore della circoscrizione doganale di Pescara ha espresso il parere favorevole alla istituzione della sezione doganale denominata «Sezione doganale dell'Aeroporto d'Abruzzo»;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, legge 15 marzo 1977, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 16, par. 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 14 dicembre 2000 ed integrato con delibera del 30 gennaio 2001;

Visto l'art. 7 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 e coordinato con le modifiche approvate dal Comitato direttivo il 7 maggio 2001;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta avanzata dalla ditta SAGA S.p.a. in previsione di notevolissimo incremento di traffici con introito certo per la Dogana italiana e con erogazione di un servizio istituzionale di primaria importanza;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

È istituita la «Sezione doganale dell'Aeroporto d'Abruzzo», dipendente dalla circoscrizione doganale di Pescara.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 28 maggio 2002

Il direttore regionale: BISEGNA

02A07742

DETERMINAZIONE 6 giugno 2002.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Atteso che, alla luce di quanto disposto dalla lettera dell'ufficio del coordinamento legislativo n. 3-3478/UCI del 6 marzo 2001 a firma dell'on. Ministro *pro-tempore*, la competenza all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale, non investendo questioni riconducibili alla sfera di indirizzo politico, deve intendersi dinamicamente trasferita al direttore dell'Agenzia delle dogane;

Vista la determinazione 30 agosto 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2001, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Tenuto conto delle domande presentate da altri enti;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle predette domande;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente, alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1181) Associazione Volontari del Soccorso, con sede in Badia Polesine (Rovigo);

1182) Pedemontana Emergenza Onlus, con sede in Crespano del Grappa (Treviso);

1183) Croce Rosa - Ischia Soccorso, con sede in Serrara Fontana (Napoli);

1184) Associazione di Pubblica Assistenza Novara Soccorso, con sede in Novara;

1185) Confraternita di Misericordia di Acqui Terme, con sede in Acqui Terme (Alessandria);

1186) Confraternita di Misericordia di Soci, con sede in Soci (Arezzo);

1187) Confraternita di Misericordia di Caivano, con sede in Caivano (Napoli);

1188) Associazione Nucleo Lupatotino, con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona);

1189) Associazione Volontari di Protezione Civile, con sede in Casale sul Sile (Treviso);

1190) Associazione Volontari Polesani «dott. E. Ferraccioli», con sede in Castelmassa (Rovigo);

1191) P.A. Associazione Volontari Croce Verde Cascine Vica-Rivoli, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino);

1192) Associazione della Pubblica Assistenza-Taverne d'Arbia, con sede in Taverne d'Arbia (Siena);

1193) Confraternita Misericordia di Cenaia, con sede in Cenaia (Pisa);

1194) Gruppo Volontari Opere Socio-Sanitarie, con sede in Gorgonzola (Milano);

1195) Confraternita di Misericordia di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria);

1196) Volontari Ambulanza A.N.C. Vobarno, con sede in Vobarno (Brescia);

1197) Cremona Soccorso Onlus, con sede in Vescovato (Cremona);

1198) Porto Emergenza, con sede in Porto Mantovano (Mantova);

1199) Corsico Soccorso Onlus, con sede in Corsico (Milano);

1200) Croce Verde Valdaso, con sede in Altidona (Ascoli Piceno);

1201) Associazione Humanitas del Piceno, con sede in Ascoli Piceno;

1202) Associazione Volontari Sarroch-A.VO.S., con sede in Sarroch (Cagliari);

1203) Pubblica Assistenza Associazione di Volontari, con sede in Castel San Pietro (Bologna);

1204) Pubblica Assistenza Città di Forlì, con sede in Forlì;

1205) Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna);

1206) Associazione Pubblica Assistenza Città di Portomaggiore, con sede in Portomaggiore (Ferrara);

Art. 2.

L'associazione Castellazzo Soccorso, con sede in Castellazzo Bormida (Alessandria), già inserita nell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso, di cui all'art. 1, nel decreto 10 giugno 1992, al n. 856, ha modificato la propria denominazione sociale in Castellazzo Soccorso Onlus, senza modificare la natura dell'associazione stessa.

L'associazione volontaria pubblica assistenza Croce Maria Bambina, con sede in Paullo (Milano), già inserita nell'elenco di cui al citato art. 1, nel decreto 11 giugno 1977 al n. 380, ha modificato il proprio statuto in organizzazione non lucrativa di utilità sociale,denominata associazione volontaria pubblica assistenza Croce Maria Bambina Onlus, con sede in via Lomellina, Milano, senza modificare la natura dell'associazione stessa.

L'associazione assistenza pubblica, con sede in Vignola (Modena), già inserita nell'elenco di cui al ripetuto art. 1, nel decreto 31 maggio 1982 al n. 501, ha modificato la propria denominazione sociale in pubblica assistenza Vignola lasciando invariata la natura dell'associazione stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2002

Il direttore: GUAIANA

02A07723

CORTE DEI CONTI

DECRETO 23 maggio 2002.

Determinazione degli uffici di funzione dirigenziale presso le sedi decentrate dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Viste le leggi 14 gennaio 1994, nn. 19 e 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare l'art. 3, secondo comma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 156 del 6 luglio 2000);

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti (deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2001 del 14 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 31 gennaio 2001);

Vista il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 in data 5 aprile 2001 del personale dirigente area 1;

Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (deliberazione delle Sezioni riunite n. 22/01/DEL, del 18 luglio 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 1° agosto 2001) ed in particolare gli articoli 22, 23, 25 e 27;

Visto il decreto presidenziale n. 5 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state determinate, per un biennio, le segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali, le segreterie delle procure regionali e gli uffici di supporto alle sezioni regionali di controllo;

Valutate le esigenze funzionali manifestate dai vertici istituzionali preposti alla Segreteria della Procura regionale per l'Emilia Romagna e alla Segreteria della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia;

Ravvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche all'allegato del decreto n. 5 del 13 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2002, n. 66, con il quale sono stati individuati i posti di funzione dirigenziale non generale presso le sedi regionali dell'Istituto;

Considerato che, per il contenimento della spesa, il numero dei posti di funzione dirigenziale non può subire variazioni in aumento, e che pertanto si rende necessario sopprimere i posti di funzione dirigenziale individuati dal decreto Presidenziale n. 13/2002 presso il Servizio di supporto alla Sezione regionale di controllo per la Sicilia ed alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia;

Consultate le organizzazioni sindacali;

Sentito il segretario generale;

Decreta:

Per il periodo di un biennio sono determinate, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici amministrativi e degli altri Uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, le segreterie delle procure regionali, le segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali ed i servizi di supporto alle sezioni regionali di controllo di livello dirigenziale di cui alla allegata tabella, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza al Servizio del bilancio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e modifica il decreto n. 5 del 13 febbraio 2002.

Roma, 23 maggio 2002

Il presidente: STADERINI

UFFICI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE
UFFICI DECENTRATI

Abruzzo	
Servizio di supporto alla Sezione di controllo	1
Basilicata	
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Calabria	
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Campania	
Servizio di supporto alla Sezione di controllo	1
Segreteria della Procura	1
Emilia Romagna	
Segreteria della Procura	1
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Friuli Venezia Giulia	
Servizio di supporto alla Sezione di controllo	1
Lazio	
Servizio di supporto alla Sezione di controllo	1
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Segreteria della procura	1
Liguria	
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Lombardia	
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Segreteria della Procura	1
Marche	
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Molise	
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Piemonte	
Servizio di supporto alla Sezione di controllo	1
Puglia	
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Sardegna	
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Servizio di supporto alle SS.RR. e alla Sezione di controllo	1
Sicilia	
Segreteria della Procura	1
Segreteria della Sezione giurisdizionale d'appello	1
**Trentino Alto-Adige (Bolzano)*	
Servizio di supporto alla Sezione di controllo	1
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Segreteria della Procura	1
**Trentino Alto-Adige (Trento)*	
Servizio di supporto alla Sezione di controllo	1
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Segreteria della Procura	1
Toscana	
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Umbria	
Segreteria della Procura	1
Valle d'Aosta	
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
Veneto	
Segreteria della Sezione giurisdizionale	1
TOTALE UFFICI DECENTRATI . . .	32

* Dotazione organica prevista dal decreto legislativo del 14 giugno 1999, n. 212.

02A07737

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 22 maggio 2002.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo Statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996 n. 165;

Vista la delibera del Senato accademico della seduta in data 30 gennaio 2002 con la quale è stata approvata la modifica all'art. 28 dello Statuto e l'inserimento dell'art. 28-*bis*;

Visto l'art. 83, comma 1, dello Statuto;

Decreta:

Di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989, la modifica relativa all'art. 28, comma 8, dello Statuto e all'inserimento dell'art. 28-*bis* nel testo che segue:

A) art. 28, comma 8, dello Statuto (modifiche in grassetto):

«nei corsi di laurea e negli altri corsi di studio di nuova istituzione che non siano interamente attivati, è costituito dalla facoltà o dalle facoltà interessate, tramite specifici accordi, un comitato coordinatore che assume le funzioni del Consiglio di corso. Nella fase transitoria di attuazione della riforma degli ordinamenti didattici per i corsi in via di trasformazione può essere costituito un unico Consiglio di corso nella composizione più ampia, comprendente i docenti e le rappresentanze necessarie di cui al comma 1, che esercita le competenze del vecchio e del nuovo ordinamento».

B) art. 28 *bis* dello Statuto:

«1. Le Facoltà possono prevedere l'istituzione di Consigli Intercorso ricomprendenti i corsi di studio culturalmente affini nell'ambito della stessa facoltà, secondo le modalità stabilite nel Regolamento didattico di ateneo e nei rispettivi regolamenti di facoltà. In tale ipotesi il Consiglio Intercorso esercita le competenze spettanti ai consigli dei corsi di studio ad esso afferenti.

2. Il Consiglio Intercorso è composto da tutti i docenti dei corsi afferenti e dalle rappresentanze di cui all'art. 28, comma 1, elette in modo da garantirne la rappresentatività nei confronti dei corsi che ne fanno parte».

Perugia, 22 maggio 2002

Il rettore: BISTONI

02A07738

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.26719-XV.J (2524) del 16 maggio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 150 Lanci», che il sig. Lanci Renato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Frisa (Chieti) - contrada Loco Paiuco, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26718-XV.J (2525) del 16 maggio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 200 Lanci», che il sig. Lanci Renato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Frisa (Chieti) - contrada Loco Paiuco, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A07756-02A07757

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 giugno 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9417
Yen giapponese	118,24
Corona danese	7,4364
Lira Sterlina	0,64040
Corona svedese	9,1413
Franco svizzero	1,4762
Corona islandese	84,64
Corona norvegese	7,4130
Lev bulgaro	1,9472
Lira cipriota	0,58032
Corona ceca	30,480
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,29
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,5794
Lira maltese	0,4110
Zloty polacco	3,7937
Leu romeno	31459
Tallero sloveno	225,9614
Corona slovacca	44,454
Lira turca	1463000
Dollaro australiano	1,6568
Dollaro canadese	1,4491
Dollaro di Hong Kong	7,3451
Dollaro neozelandese	1,9246
Dollaro di Singapore	1,6800
Won sudcoreano	1152,26
Rand sudafricano	9,6618

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08039

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina Umana Kabi».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 198 del 7 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn Ab, con sede legale e domicilio fiscale in S-171 97 Stoccolma, Frosundaviks Allè 15, Svezia (SE).

Medicinale: ALBUMINA UMANA KABI.

Variazione A.I.C.: modifiche minore portata processo produzione sostanza/e attiva/e.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la sostituzione della sodio azide con sodio idrossido 0.1 N come sostanza utilizzata nella conservazione delle cassette di ultrafiltrazione, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022202042 - 1 flacone 20 ml 20% (sospesa);

A.I.C. n. 022202055 - «20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 022202067 - 1 flacone 100 ml 20% (sospesa);

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022202042 - 1 flacone 20 ml 20% (sospesa) varia a: «20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 022202067 - 1 flacone 100 ml 20% (sospesa) varia a: «20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «1 flacone 20 ml 20%» (A.I.C. n. 022202042), «1 flacone 100 ml 20%» (A.I.C. n. 022202067), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A07734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antitrombina III immuno».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 199 del 7 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse, 72 - cap A 1220 Austria (AT).

Medicinale: ANTITROMBINA III IMMUNO.

Variazione A.I.C.: modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027113012 - IV flacone liofilizzato 500 UI + flacone 10 ml + set;

A.I.C. n. 027113024 - IV flacone liofilizzato 1000 UI + flacone 20 ml + set;

A.I.C. n. 027113036 - IV flacone liofilizzato 1500 UI + flacone 30 ml + set;

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027113012 - IV flacone liofilizzato 500 UI + flacone 10 ml + set varia a: «500 U.I. /10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere da 500 U.I. + 1 flacone solvente da 10 ml + set per ricostituzione;

A.I.C. n. 027113024 - IV flacone liofilizzato 1000 UI + flacone 20 ml + set varia a: «1000 U.I. /20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere da 1000 U.I. + 1 flacone solvente da 20 ml + set per ricostituzione;

A.I.C. n. 027113036 - IV flacone liofilizzato 1500 UI + flacone 30 ml + set varia a: «1500 U.I. /30 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere da 1500 U.I. + 1 flacone solvente 30 ml + set per ricostituzione.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintrom»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 200 del 7 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, strada statale 233 km 20,5, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Medicinale: SINTROM.

Variazione A.I.C.: modifica standard - terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 011782012 - 20 compresse 4 mg.

Sono, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 011782012 - «4 mg compresse» 20 compresse quadrisecabili;

A.I.C. n. 011782024 - «1 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alphanate»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 202 del 7 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Alpha Therapeutic Europe Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in EC4V 6JA - Londra, c/o Baker & Mckenzie - New Bridge Street, 100, Gran Bretagna (GB).

Medicinale: ALPHANATE.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033077013 - 1 fiala 250 UI + 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 033077025 - 1 fiala 500 UI + 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 033077037 - 1 fiala 1000 UI + 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 033077049 - 1 fiala 1500 UI + 1 fiala 10 ml,

sono, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 033077013 - «250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 033077025 - «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 033077037 - «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 033077049 - «1500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07731

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prohance».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 203 del 7 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli, 50, cap 20134, Italia, codice fiscale 00825120157.

Medicinale: PROHANCE.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica del condizionamento primario consistente nell'introduzione in alternativa ai tappi «West 1888» e «West 890» anche del tappo «Daikyo D 713-2» relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029055011 - «279,3 mg soluzione iniettabile uso endovenoso» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 029055023 - «279,3 mg soluzione iniettabile uso endovenoso» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 029055035 - «279,3 mg soluzione iniettabile usoendovenoso» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 029055047 - «279,3 mg soluzione iniettabile uso endovenoso» flacone 15 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029055011 - «279,3 mg soluzione iniettabile uso endovenoso» flacone 5 ml varia a: «279,3 mg soluzione per infusione endovenosa» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 029055023 - «279,3 mg soluzione iniettabile uso endovenoso» flacone 10 ml varia a: «279,3 mg soluzione per infusione endovenosa» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 029055035 - «279,3 mg soluzione iniettabile uso endovenoso» flacone 20 ml varia a: «279,3 mg soluzione per infusione endovenosa» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 029055047 - «279,3 mg soluzione iniettabile uso endovenoso» flacone 15 ml varia a: «279,3 mg soluzione per infusione endovenosa» flacone 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07729

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clodronato Teva»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 212 del 7 maggio 2002

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard, 7 - c.a.p. 202143, Italia, codice fiscale n. 11654150157.

Medicinale: CLODRONATO TEVA.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche - Modifica della posologia e del modo di somministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Osteolisi tumorale. Mieloma multiplo, iperparatiroidismo primario. Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi post menopausale».

Di conseguenza si autorizza la modifica dello schema posologico relativo all'indicazione: «Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi post menopausale» che sarà:

«La posologia in funzione del quadro clinico e dei valori mineralometrici può variare come di seguito riportato:

Per via intramuscolare 100 mg ogni 7-14 giorni o per infusione endovenosa 200 mg ogni 3-4 settimane, per 1 anno o più a seconda delle condizioni del paziente».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034906014 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 034906026 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale;

A.I.C. n. 034906038 - «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07732

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Propafenone»

Estratto decreto n. 221 del 7 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: PROPAFENONE, nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse e «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nobel farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, cap 00156, Italia, codice fiscale 04177861004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 035009012/G (in base 10) 11DDHN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e all'art. 36, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, 1004 (tutte).

Composizione: 1 compressa da 150 mg contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 150 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 8 mg; carbossimetilcellulosa sodica 5 mg; lattosio 48 mg; talco 7 mg; magnesio stearato 3 mg; copolimeri metacrilici 4 mg; titanio biossido 0,2 mg; polietilenglicole 4000 0,8 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 035009024/G (in base 10) 11DDJ0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e all'art. 36 comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, 1004 - (tutte).

Composizione: 1 compressa da 300 mg contiene:

principio attivo: propafenone cloridrato 300 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 16 mg; carbossimetilcellulosa sodica 13 mg; lattosio 93 mg; talco 13,8 mg; magnesio stearato 6 mg; copolimeri metacrilici 7,2 mg; titanio biossido 0,4 mg; polietilenglicole 4000 1,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento di tachicardie e tachiaritmie ventricolari e sopraventricolari, compresa la sindrome di W. P. W., quando associate a sintomi disabilitanti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07728

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Talavir»

Estratto decreto A.I.C. n. 228 del 9 maggio 2002

Specialità medicinale: TALAVIR, nelle forme e confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

«250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

(nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.. Società Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite p. a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: The Wellcome foundation Ltd nello stabilimento sito in Temple Hill, Dartford - Kent, (Gran Bretagna) e anche da: Glaxo operation U.K. Ltd, nello stabilimento sito in Ware - (Gran Bretagna); e: Società Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite p. a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina Km. 30,400.

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate anche da: Società Glaxosmithkline p.a., nello stabilimento sito in S. Polo di Torrile - Parma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; A.I.C. n. 029498033 (in base 10) 0W46PK (in base 32). Classe: «C»;

«250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - A.I.C. n. 029498045 (in base 10) 0W46PX (in base 32). Classe: «C»;

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 029498058 (in base 10) 0W46QB (in base 32). Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa da 250 mg contiene:

principio attivo: valaciclovir cloridrato 278 mg pari a valaciclovir 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristailina, crospovidone, povidone k 90, metilidrossipropilcellulosa, magnesio stearato, titanio biossido, silice colloidale anidra, polietilenglicole 400, cera carnauba.

Una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: valaciclovir cloridrato 556 mg pari a valaciclovir 500 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, crospovidone, povidone K90, metilidrossipropilcellulosa, magnesio stearato, titanio biossido, silice colloidale anidra, polietilenglicole 400, polisorbato 80, cera carnauba.

Indicazioni terapeutiche: nei pazienti immunocompetenti, Talavir è indicato per: trattamento delle infezioni da virus varicella-zoster (VZV).

Trattamento delle infezioni da virus herpes simplex (HSV) della pelle e delle mucose acute e recidivanti compreso l'herpes genitale primario e recidivante. Per la soppressione delle recidive da herpes simplex.

Nei pazienti immunocompromessi, Talavir è indicato per: trattamento delle infezioni da herpes simplex e da varicella zoster. Per la profilassi delle infezioni da herpes simplex. Per la profilassi delle infezioni e della malattia da cytomegalovirus (CMV) a seguito di trapianti d'organo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07726

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nitroglicerina 3M».

Estratto decreto NCR n. 234 del 13 maggio 2002

Specialità medicinale: NITROGLICERINA 3M, nella forma e confezioni:

«5 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti;

«10 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti;

«15 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti;

(nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: 3M Health Care LTD, sita in Loughborough (Gran Bretagna), Morley street.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate da: «3M Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Northridge, California (USA), le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate anche da: 3M Santè nello stabilimento sito in Pithiviers (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n, 537/1993:

«5 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti - A.I.C. n. 035157041 (in base 10) 11JX1K (in base 32). Classe: «C»;

«10 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti - A.I.C. n. 035157054 (in base 10) 11JX1Y (in base 32). Classe: «C»;

«15 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti - A.I.C. n. 035157066 (in base 10) 11JX2B (in base 32). Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: nitroglicerina 3m 5 mg: un cerotto con superficie da 6,7 cm^2 che libera in vivo 5 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 18 mg;

eccipienti: copolimero derivato dall'acido acrilico, etile oleato, glicerilmonolaurato, polietilene a bassa densità, poliestere, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Nitroglicerina 3M 10 mg: un cerotto con superficie da 13,3 cm^2 che libera in vivo 10 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 36 mg;

eccipienti: copolimero derivato dall'acido acrilico, etile oleato, glicerilmonolaurato, polietilene a bassa densità, poliestere, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Nitroglicerina 3M 15 mg: un cerotto con superficie da 20 cm^2 che libera in vivo 15 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina 54 mg;

eccipienti: copolimero derivato dall'acido acrilico, etile oleato, glicerilmonolaurato, polietilene a bassa densità, poliestere, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento dell'angina pectoris sia da sforzo che a riposo, associata o conseguente ad insufficienza coronarica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

02A07724

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dueva»

Estratto decreto NCR n. 237 del 13 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DUEVA, anche nelle forme e confezioni: «compresse» 6 blister da 22 compresse alle condizioni e con specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, codice fiscale 00395270481.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «compresse» 6 blister da 22 compresse - A.I.C. n. 033814031 (in base 10) 107XJH (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Organon Ireland LTD. Stabilimento sito in Swords, Co. Dublin - Irlanda, Drynam road (produzione completa); Organon Italia S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma) Italia, via Costarica 15-15A (confezionamento terminale).

Composizione: compressa azzurra dati espressi per 1 compressa:

principio attivo: desogestrel 25 mmg; etinilestradiolo 40 mmg;

eccipienti: amido di patate 10 mg; povidone 3 mg; acido stearico 1 mg; biossido di silicio colloidale 1 mg; D,L-alfa-tocoferolo 0,1 mg; indigotina 12 mmg; lattosio quanto basta a 100 mg.

Composizione: compressa bianca dati espressi per 1 compressa:

principio attivo: tesogestrel 125 mmg; etinilestradiolo 30 mmg;

eccipienti: amido di patate 10 mg; povitone 3 mg; acido stearico 1 mg; biossido di silicio colloidale 1 mg; D,L-alfa-tocoferolo 0,1 mg; lattosio quanto basta a 100 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07725

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina»

Estratto decreto G n. 241 del 13 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: TICLOPIDINA nelle forme e confezioni: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31, cap 20124, Italia, codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 035098019/G (in base 10), 11H3F3 (in base 32).

Classe: «a - nota 9».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7 (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: ticlopidina cloritrato 250 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice precipitata, polivinilpirrolidone k30, lattosio anidro, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, glicole polietilenico 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La ticlopidina è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aortocoronarici, nella circolazione extra-corporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni d'impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra indicata eseguendo i controlli indicati nelle «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07727

Rettifica al decreto A.I.C. n. 692 del 14 novembre 2001 relativo alla specialità medicinale «Nitroglicerina 3M»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 201 del 7 maggio 2002

Medicinale: NITROGLICERINA 3M.

Confezioni:

«5 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

«10 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti;

«15 mg/24 ore cerotti transdermici» 15 cerotti.

Titolare A.I.C.: 3M Health Care Ltd, sita in Loughborough (Gran Bretagna), Morley Street.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto A.I.C. n. 692 del 14 novembre 2001.

Il decreto A.I.C. n. 692 del 14 novembre 2001, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2002) è rettificato nella descrizione relativa ai paragrafi «produttore» e «controllore finale».

E più precisamente da:

produttore:

3M Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Northridge, California (USA);

controllore finale:

3M Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Northridge, California (USA),

e anche da:

3M Santè nello stabilimento sito in Pithiviers (Francia) le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate da:

3M Santè nello stabilimento sito in Pithiviers (Francia),

a:

produttore:

la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate da:

3M Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Northridge, California (USA) le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate anche da:

3M Santè nello stabilimento sito in Pithiviers (Francia).

02A07735

Rettifica al provvedimento di A.I.C. n. 668/97 del 15 luglio 1997 relativo alla specialità medicinale «Amox»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 209 del 7 maggio 2002

Società K.G. Italia s.r.l., via Volturno, 10/12, Sesto Fiorentino (Firenze).

Specialità medicinale: AMOX:

12 compresse 1 g - A.I.C. n. 023909031.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al provvedimento di A.I.C. n. 668/97 del 15 luglio 1997.

Al provvedimento di A.I.C. n. 668/97 del 15 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1997, è rettificata la denominazione di un eccipiente del medicinale da:

da: «Peg 400»,

è rettificato a: «Peg 4000».

02A07736

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreti 10 luglio 2001 sono state concesse le seguenti onorificenze:

Croce di bronzo

Al Cap. Stefano Chironi nato il 19 novembre 1970 a Maglie (Lecce) con la seguente motivazione: comandante della compagnia comando e servizi del 66° reggimento fanteria «Trieste» in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione «constant guard/forge», ha dimostrato di possedere qualità morali, intellettuali e di carattere di elevato livello non disgiunte da un'ottima preparazione tecnico-professionale. Serio, motivato, determinato, ha comandato la compagnia comando e servizi, unita particolare per le peculiari attività ad essa devolute nell'ambito del reggimento, con mano ferma e sicura, dimostrando ottime capacita organizzative ed un'azione di Governo del personale efficace e responsabile. Sempre disponibile, animato da altissimo senso del dovere e della responsabilità, si è dimostrato tra-

scinatore e sicuro punto di riferimento per i propri dipendenti, consentendo loro di esprimersi, in ogni momento, al meglio e di ben figurare nel contesto internazionale.

Chiarissimo esempio di professionista di spicco e collaboratore fattivo e prezioso che con il suo operare ha contribuito ad elevare il prestigio del reggimento e della forza armata in ambito internazionale.

Sarajevo, 2 luglio - 6 ottobre 1998.

Al cap. Andrea De Candido nato il 24 ottobre 1969 a Roma con la seguente motivazione: comandante di compagnia meccanizzata del 66º reggimento fanteria «Trieste» in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione «constant guard/forge», manteneva l'unità alle proprie dipendenze perfettamente amalgamata, ben addestrata ed in grado di assolvere, in ogni circostanza, le delicatissime incombenze operative assegnategli.

Dotato di eccellenti qualità umane e professionali, determinava nel personale dipendente forti motivazioni ed il desiderio di rappresentare degnamente l'Italia nel contesto internazionale. In particolare, sosteneva i propri uomini nei momenti più difficili facendo leva sull'esempio e risvegliando in loro un sano spirito di emulazione e un profondo spirito di corpo.

Chiarissimo esempio di professionista serio, coraggioso e instancabile che, con il suo operato, ha contribuito ad elevare il prestigio del reggimento e della forza armata in ambito internazionale.

Sarajevo, 4 luglio - 6 ottobre 1998.

Al cap. Nicola Milillo nato il 7 dicembre 1961 a Bari con la seguente motivazione: S4 del 66º reggimento fanteria «Trieste», in Bosnia-Erzegovina, nell'ambito dell'operazione constant forge, dimostrava di possedere eccellenti qualità umane e professionali non disgiunte da una solida preparazione tecnico-professionale.

Ufficiale serio, motivato, dotato di uno straordinario senso del dovere, si è particolarmente distinto per le eccezionali capacita gestionali evidenziate nell'espletamento dei compiti logistici affidatigli, in un ambiente operativo quanto mai complesso e delicato, profondendo ogni sua energia nello svolgimento del proprio incarico.

I risultati ottenuti sono stati di elevatissimo livello e fondamentali per la buona riuscita delle attività programmate.

Ufficiale che ha contribuito in maniera determinante all'elevazione dell'immagine del reparto in particolare e della forza armata in generale in ambito internazionale.

Sarajevo, 2 luglio - 6 ottobre 1998.

Al cap. Marco Buscaroli nato il 7 marzo 1959 ad Imola (Bologna) con la seguente motivazione: Capo nucleo humint presso il comando della brigata multinazionale nord, in Bosnia-Erzegovina nell'ambito dell'operazione constant guard/forge, assolveva le proprie funzioni con eccezionale impegno, encomiabile spirito di sacrificio, grande coraggio fisico, esemplare dedizione al servizio.

Operando in silenzio ma con straordinaria determinazione e grande entusiasmo, costituiva punto di sicuro riferimento per il personale del contingente. Sempre disponibile ed attivo, svolgeva una enorme mole di lavoro con modestia e senza mai nulla chiedere per se stesso anche affrontando situazioni rischiose che sapeva gestire con intelligenza e grande professionalità.

Splendido ufficiale che con la sua qualificatissima opera contribuiva in modo determinante al buon esito della missione e all'elevazione dell'immagine della forza armata in ambito internazionale.

Sarajevo, 31 marzo - 6 ottobre 1998.

02A07747

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina». (Reg. della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996).

Nella proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», riportata a pag. 70 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2001, all'art. 2, quarto comma (pag. 72), anziché:

«I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, ...»,

leggi:

«I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, ammettendo uno scarto in difetto del 10%, ...».

02A07739

Comunicato di rettifica alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino». (Reg. della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996).

Nella proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», riportata a pag. 73 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2001, all'art. 2, quarto comma (pag. 74), anziché:

«I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, ...»,

leggi:

«I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, ammettendo uno scarto in difetto del 10%, ...».

02A07740

Comunicato di rettifica alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina». (Reg. della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996).

Nella proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», riportata a pag. 77 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2001, all'art. 2, quarto comma (pag. 78), anziché:

«I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, ...»,

leggi:

«I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, ammettendo uno scarto in difetto del 10%, ...».

02A07741

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza 4 aprile 2002 del Ministero della salute, recante: «Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002).

In calce all'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 35, prima colonna, dopo la firma del Ministro Sirchia si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 269».

02A07798

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651138/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 6 1 4 *

€ **0,77**